



Regione Puglia

A.

DISEGNO DI LEGGE N. 7
17 FEB. 1997

**<< MISURE URGENTI PER LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE >>**



F. L.
Di

[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA



Atti Consiglio 168/A VI Legislatura

Il disegno di legge che si propone tende a conseguire alcuni obiettivi immediati di riordino, necessari perchè si possa far riprendere rapidamente l'attività del settore, non pregiudicando ulteriormente il recupero di fondi comunitari e statali.

Da un lato infatti vengono dettati criteri per predisporre una corretta rimodulazione del sottoprogramma FSE del POP Puglia, da presentare alla Unione Europea, dall'altro si indicano alcuni criteri fondamentali per la predisposizione del piano di formazione professionale per l'anno 1997, con un meccanismo che concili il principio degli avvisi pubblici con la salvaguardia del patrimonio di esperienza e professionalità che l'attuale sistema di formazione ha.

Viene anche riconfermata la scelta, già operata negli anni precedenti, di garantire per le "fasce deboli" (portatori di handicap, ex-tossicodipendenti, reclusi in istituti di pena, minori a rischio, extracomunitari, ecc.) una congrua quantità di iniziative formative, anche al di là della previsione di cofinanziamento comunitario e statale, allo scopo di non danneggiare un settore sociale così delicato.

Viene prevista inoltre una modalità più celere per l'ottenimento di apposita credenziale a titolo di cofinanziamento, finalizzata a documentare l'accertamento dell'entrata statale, nelle more della adozione della rituale delibera del CIPE, che, come è noto, sopravviene con notevole ritardo (il cofinanziamento comunitario, per l'annualità 1997, è invece già accertato nell'ambito della decisione CEE relativa al POP Puglia).






REGIONE PUGLIA

Viene infine riordinata la specifica normativa relativa alle attività formative autonomamente finanziate, in maniera da mettere definitivamente in movimento anche tale parte del settore ormai da un anno ferma, con forti proteste degli operatori interessati.

In conclusione dunque, lo strumento legislativo che si propone, sul quale ci auguriamo possano verificarsi significative convergenze in Consiglio Regionale, rappresenta una strada per uscire, in maniera razionale ed immediata, fuori dalle secche in cui si trova la formazione professionale oggi.

Al di là delle polemiche, a tutti noi deve stare a cuore la sorte di quanti abbiamo finora forse ignorato: gli allievi, che nei corsi di formazione hanno riposto una speranza per il proprio futuro, le loro famiglie, che guardano a ciò che sta succedendo senza comprendere.





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- BILANCIO E RAGIONERIA -

REFERTO TECNICO

(Art.20 L.R.17/77 modif. dalla L.R.9/93)

A parte le previste quote di cofinanziamento regionale, le entrate sono essenzialmente costituite dalle somme relative ai finanziamenti dello Stato e della U.E., provenienti dalla annualità 1997 del sottoprogramma FSE del POP Puglia, così come approvato in data 22.5.95 con decisione C(95)1073. Oppure dall'eventuale rimodulazione del predetto sottoprogramma 94 - 99, depurata:

- delle risorse già utilizzate e rendicontate per i piani di formazione 94/95 e 95/96;
- di quanto spettante alle imprese ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della L.R. n. 3/95, nonché di quanto previsto dal 3° comma dell'art. 1 del D.D.L.;
- degli eventuali costi relativi all'attività formativa dell'anno 1993 proseguita nel 1994, che non abbiano trovato copertura negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno.

Capitoli di entrata

2050541 - 2050542 - 2050543 - 2050531 - 2050532 -
2050533;

Capitoli di spesa

0961001 - 0961002 - 0961003 - 0961004 - 0961005 -
0961006 - 0961015.

La spesa riferibile al 1997, secondo l'annualità approvata nell'ambito del POP Puglia sarà distribuita secondo l'articolazione seguente:





REGIONE PUGLIA

VICE PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
- BILANCIO E RAGIONERIA -

5.

- Cap. 0961001	=	£. 23.907.000.000
- Cap. 0961002	=	£. 54.668.000.000
- Cap. 0961003	=	£. 10.684.000.000
- Cap. 0961004	=	£. 7.837.000.000
- Cap. 0961005	=	£. 23.549.000.000
- Cap. 0961006	=	£. 1.947.000.000
- Cap. 0961015	=	£. 7.409.000.000
		<hr/>
		£. 130.001.000.000

Le predette coperture sono riferite ai nuovi tassi di intervento previsti nel programma operativo (65% per il FSE, 28% per lo Stato, 7% per la Regione), salvo modificazioni che possano essere successivamente assunte nelle sedi competenti.

Inoltre, per l'attività formativa di cui all'art. 5 si prevede la stessa spesa del bilancio 1996:

Cap. 0961021	=	£. 3.685.400.000,
mentre relativamente alla disposizione dell'art.4, comma 3, si stima necessaria una somma commisurata al solo mese di gennaio:		
Cap. 0962010	=	£. 2.000.000.000.



Art.1

(Procedure di programmazione)

1. In attesa della approvazione della legge di riforma del settore, e comunque per il periodo di operatività del Quadro Comunitario di Sostegno 94-99, la Regione Puglia approva il piano di formazione professionale, con le procedure previste dalla L.r. n° 54/78, dalla L.R. 3/95 e dalle norme comunitarie e nazionali, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) il 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili nelle singole annualità del sottoprogramma del POP Puglia 94-99, così come programmate od eventualmente riprogrammate, è assegnato sulla base di avvisi pubblici aperti a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore, nel rispetto comunque, per le azioni a favore delle imprese, di criteri, termini e procedure di cui alla L.R. n° 3/95;
 - b) Il restante 60%, oltre alle eventuali risorse non utilizzate in base al precedente punto a), è assegnato con procedura di selezione che privilegi interventi formativi che possano essere attuati utilizzando gli operatori di cui all'albo ed all'elenco previsti dall'art. 26 dalla L.R. n° 54/78.

2. Per l'anno 1997 la programmazione delle attività formative avverrà invece sulla base dei seguenti criteri e procedure nel rispetto delle modalità operative previste dalla L.R. n° 54/78:
 - a) le risorse finanziarie collegate a tutte le misure dell'obiettivo 4 del sottoprogramma F.S.E. del POP Puglia, alle misure per occupati di cui agli obiettivi 1 e 3 ed agli aiuti all'occupazione, verranno assegnate secondo la graduatoria formulate in base al bando approvato con la deliberazione di G.R. n° 8/97, esecutiva;
 - b) le altre risorse di cui all'annualità 1997 del sottoprogramma, come programmata e eventualmente riprogrammata, verranno assegnate con i criteri di cui al punto b) del precedente comma.

3. Per le azioni realizzate da imprese negli anni 1995 e 1996 cofinanziabili dal F.S.E., si procederà al riconoscimento delle relative risorse finanziarie in ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica della regolarità dell'azione da parte dei competenti uffici regionali






Art. 2

(Rimodulazione finanziaria dei fondi comunitari relativi al FSE)

1. La Giunta Regionale predispone la rimodulazione finanziaria del sottoprogramma FSE del POP Puglia '94-99, previo:

- a) ricognizione di quanto rendicontato dagli enti gestori , pubblici e privati, per le attività formative a cofinanziamento comunitario affidate con i piani di formazione '94/95 e 95/96, assestati con eventuali decreti assessorili di modifica;
- b) ricognizione di quanto spettante alle imprese, ai sensi del 2° comma dell'art. 63 della Lr. n° 3/95 e secondo quanto previsto a 3° comma del precedente art. 1
- c) ricognizione di eventuali costi relativi alle attività formative dell'anno 1993 proseguite nel 1994, che non abbiano trovato coperture negli stanziamenti del precedente Quadro Comunitario di Sostegno, giusta apposita clausola contenuta nel sottoprogramma F.S.E. POP Puglia 94/99.

2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma verrà presentata alla Unione Europea che effettuerà la certificazione di rito, la riprogrammazione finanziaria del triennio 97-99, in riferimento alla spesa reale del primo triennio ed all'utilizzo delle eventuali economie.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname.



A small, simple handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.

Art. 3**(Cofinanziamento statale per l'anno 1997)**

1. Al fine di assicurare la massima continuità possibile nella fruizione delle risorse comunitarie e statali, in attesa della approvazione e pubblicazione della deliberazione CIPE relativa al cofinanziamento statale per l'anno 1997, la Regione Puglia chiederà al Ministero del Tesoro apposita lettera credenziale, in ordine all'obbligatorio cofinanziamento statale per l'annualità 1997 del sottoprogramma FSE del POP Puglia 94-99.
2. Tale nota costituirà, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di contabilità regionale, accertamento della relativa entrata nel bilancio regionale, nelle more del definitivo provvedimento del CIPE



A handwritten signature in black ink.



A small handwritten mark, possibly the letter 'h'.

Art. 4

(Piano di formazione per l'anno 1997)

1. Il Piano di formazione professionale per l'anno 1997, redatto con i criteri di cui al punto b) del 2° comma del precedente art. 1, prevederà tutte le attività formative da realizzare entro il 31.12.97.
2. Sono abrogati il 1°, 2°, 3°, 4° comma dell'art.14 della L.R. n°27/96.
3. Le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. n°1/94, già prorogate per tutto l'anno 1996 ai sensi dell'art.20, comma 3 della L.R. 6/96, sono ulteriormente prorogate per l'intero anno 1997 e sino al 31/12/99.
4. Il comma 1 dell'art.20 della L.R. 6/96 è soppresso.
5. Il secondo comma dell'art.3 della L.R. n°18/93 è soppresso.



Art. 5

(Attività formativa destinata ad utenze particolari)

1. La Regione assume a proprio carico, nei limiti dello stanziamento che sarà previsto nell'apposito capitolo del bilancio regionale per l'anno 1997 e successivi, in deroga a quanto previsto al comma 3 del precedente art. 4, gli oneri non finanziati dalla Unione Europea e dallo Stato in riferimento ad attività formative destinate ad utenze particolari, e cioè tossicodipendenti, portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, minori ad alto rischio.
2. Ciò in analogia con quanto disposto con il 1° comma dell'art 14 della L.R. n° 37/94, con il 4° comma dell'art. 3 della L.R. n° 20/95 e con il 2° comma dell'art. 20 della L.R. n° 6/96.



A handwritten signature in black ink.



A small handwritten mark or signature in the bottom left corner.

Art. 6


(Attività formative autonomamente finanziate)

1. L'art. 1 della L.R. n°29/96 è così sostituito:
"La Regione riconosce, con provvedimento ricognitivo della Giunta Regionale le attività formative autonomamente realizzate nell'anno 1996, a condizione che:
 - a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività, nei termini di cui alla circolare pubblicata sul BUR Puglia n°16 del 8/2/96;
 - b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
 - c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;
 - d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
 - e) l'attività si sia svolta regolarmente.La Regione riconosce altresì, con provvedimento ricognitivo della Giunta Regionale, le attività formative autonomamente finanziate non comprese nel programma 1994/95 di cui alla deliberazione consiliare n°983 dell'8/3/95, a condizione che :
 - a) sia stata prodotta domanda prima dell'avvio dell'attività;
 - b) sia stato comunicato l'inizio dell'attività a mezzo raccomandata il giorno stesso dell'avvio di ciascun corso;
 - c) i registri di classe siano stati vidimati prima dell'inizio dell'attività;
 - d) l'attività sia stata svolta in sedi dichiarate idonee;
 - e) l'attività si sia svolta regolarmente.

2. La Regione approva, con deliberazione del Consiglio Regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano delle attività formative autonomamente finanziate per l'anno 1997, sulla base delle domande presentate dai vari soggetti interessati, in esito alla rituale circolare regionale.



[Handwritten signature]



Art. 7

(Norma finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante l'impegno dei fondi allo scopo destinati sugli appositi capitoli del Bilancio Regionale per l'anno 1997 e seguenti, con le procedure individuate dalla normativa in materia di contabilità regionale.



Il Dirigente Coordinatore
 del Settore Regioneria
 (Dott. Carlo SICILIANI)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
 Trasmesso alla VII Commissione
 Consiliare il 18.2.97

